

N. R.G. 1968/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:


dott.ssa Anna Mantovani	Presidente
dott. Francesco Distefano	Consigliere
dott.ssa Francesca Vullo	Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1968/2020 promossa in grado d'appello

DA

 con il patrocinio dell'avv. BERETTA LUCA,
elettivamente domiciliato in VIA ZAPPELLINI, 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
avv. BERETTA LUCA

RECLAMANTE

CONTRO



avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)
sulle seguenti conclusioni.

PER IL RECLAMANTE
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, *contrariis reiectis*, previa ogni declaratoria del caso in rito e in merito, in riforma della sentenza n. 44/2020 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 10/08/2020 e notificata in data 10/8/2020, revocare il fallimento della [REDACTED] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ogni conseguente ed opportuno provvedimento.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con sentenza n 44/2020 pubblicata il 10.08.2020 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento della F [REDACTED] ritenendo, per quanto di rilievo in questa sede, <<il superamento delle soglie di cui all’art. 1 comma 2 l.fall. (nel 2017 ricavi lordi per euro 202.776,00), dovendosi avere riguardo – contrariamente a quanto sostenuto dal debitore resistente- anche alla voce n. 5 (“altri ricavi e proventi”) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 lett. A), c.c. (cfr. Cass. n. 31825/2018)>>.

La società fallita ha proposto reclamo articolando un unico motivo incentrato sull’assenza dei limiti dimensionali previsti dall’art 1 l. fall..

La reclamante ha sostenuto l’erroneità della decisione evidenziando che, anche per l’anno 2017, i ricavi erano sotto soglia, dovendo tenersi conto esclusivamente della voce A1 del conto economico, pari e euro 199.631,00, relativa ai ricavi provenienti dall’attività ordinaria della società, e non anche della voce A5 “Altri ricavi e proventi”, in cui era annotato l’importo di euro 3.145,00, poiché pertinente, non già a proventi inerenti la normale attività

di impresa, bensì a sopravvenienze costituite da mere rettifiche contabili a carattere straordinario. A riprova di quanto dedotto, la reclamante ha prodotto il mastrino contabile, nel quale i movimenti che compongono la voce A5 sono registrati con la causale "allineamento".

Fissata l'udienza per la trattazione del reclamo al 5 novembre 2020, dichiarata la contumacia del Fallimento e della creditrice ricorrente, disposta la convocazione del curatore, all'udienza del 10 dicembre 2020, sentito il curatore, la Corte si è riservata di decidere.

Il reclamo è fondato.

L'art. 1 co. 2 l. fall. dispone che non sono soggetti alle norme sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti a) di avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila. La norma pone a carico del debitore l'onere di provare la ricorrenza di tali requisiti, al fine di andare esente dal fallimento, in ossequio al principio di "prossimità della prova" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/05/2010).

Il Tribunale ha dichiarato l'esistenza dei parametri di fallibilità ritenendo che, nel computo dei ricavi dovessero sommarsi, ai ricavi indicati sotto la voce A1, anche quelli registrati sotto la voce A5 del conto economico, richiamando, a fondamento della decisione, il principio statuito dalla Suprema Corte in base al quale *"In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l. fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5) ("altri ricavi e proventi")*

dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché il criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell'impresa, restando fuori dal relativo computo i "proventi finanziari", le "rivalutazioni" e i "proventi straordinari", rispettivamente indicati dall'art. 2425, lett. C), D) ed E), c.c., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 139 del 2015" (Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 31825 del 10/12/2018).

Va tuttavia rilevato che con la riforma introdotta dal DLgs 139/2015 allo scopo di recepire la Direttiva Comunitaria 34/2013/UE, è stata eliminata dal conto economico l'intera sezione dedicata ai proventi e oneri straordinari, per cui viene richiesto che nella Voce A5 siano inserite tutte le sopravvenienze che non costituiscono ricavi provenienti dalla gestione ordinaria di impresa.

Nella fattispecie in esame, come ha precisato il curatore dott.ssa **N. [REDACTED]** nel corso della sua deposizione all'udienza del 10 dicembre 2020, la Voce A5 del conto economico inserito nel bilancio relativo all'esercizio 2017, riguarda sopravvenienze che non derivano dalla gestione caratteristica dell'impresa né dalla cessione di beni, ma da sistemazioni contabili arretrate. A conferma di ciò ha prodotto un estratto della dichiarazione dei redditi della F. **[REDACTED]** relativa all'anno di imposta 2017, che riporta, sotto la voce RF1, ricavi per l'importo di € 199.631,00 precisando che, a differenza della normativa civilistica sui criteri di redazione del bilancio, la normativa fiscale richiede l'indicazione dei soli ricavi caratteristici dell'attività di impresa.

Deve pertanto ritenersi che le sopravvenienze attive riportate nel bilancio di esercizio 2017 non possano qualificarsi come ricavi, rilevanti ai fini dei requisiti dimensionali dell'impresa, in quanto non indicativi della capacità produttiva di impresa. Tale conclusione non è distonica rispetto alla massima riportata nella sentenza impugnata, la quale evidenzia come debbano essere valorizzati, ai fini della quantificazione dei ricavi lordi, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) l. fall., esclusivamente i ricavi inerenti la gestione ordinaria di impresa.

In conclusione, considerato che gli ulteriori parametri sono pacificamente sotto soglia, la società reclamante non è soggetto passibile di fallimento.

Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza n. 44/2020 pubblicata il 10.08.2020 revocata per inesistenza dei parametri di fallibilità di cui all'art. 1 co. 2 l. fall..

Sussistono infine giustificati motivi per disporre tra reclamante e creditore reclamato la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, atteso che solo la fallita aveva la disponibilità dei dati contabili attestanti la natura delle sopravvenienze inserite nella voce A5.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza n. 44/2020 pubblicata il 10.08.2020, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il fallimento di **[REDACTED]**;
2. compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano il 10 dicembre 2020

Il Consigliere est Francesca Vullo

Il Presidente Anna Mantovani